

Oggetto: Regolamento sugli strumenti deflativi del contenzioso. Approvazione modifiche per recepimento osservazioni del Ministero delle Finanze.

Il Consiglio Comunale

- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 , adottata nella seduta del 30/03/2006, con la quale è stato approvato il regolamento sugli strumenti deflativi del contenzioso;
- Dato atto che in data 07/04/2006, con lettera raccomandata, protocollo n. 1908 è stata inviata copia del regolamento al Ministero delle finanze – dipartimento delle Entrate in applicazione dell'articolo 52 del Dlgs n. 446, del 15/12/1997;
- Che in data 18 /04/2006 il Ministero delle Finanze, dipartimento per le politiche fiscali, con lettera protocollo n. 9502/ 9505/2006/DPF/UFF ha rilevato alcune osservazioni in merito all'articolo 10 - Riduzione della sanzione - del regolamento sugli strumenti deflativi che vengono così di seguito riportate:

“Viene stabilito che l'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come pure la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento, rendono inapplicabile la riduzione della sanzione.

Occorre in primo luogo precisare che se il contribuente non contesta, in sede giurisdizionale, i risultati raggiunti attraverso l'azione accentratrice del comune non sono irrogabili sanzioni nella misura intera

In proposito si fa presente che, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del D.gs 18 dicembre 1997, n. 473, le sanzioni per omessa ed infedele dichiarazione sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente.

Per quanto riguarda in particolare l'istituto dell'accertamento con adesione si ritiene applicabile la disposizione dell'articolo 15 del dlgs 19 giugno 1997, n. 218 secondo cui non solo nel caso di mera acquiescenza , ma anche di rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione con il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, le sanzioni sono ridotte ad un quarto..

Lo stesso dicasi, ed a maggior ragione, per l'acquiescenza, che in ultima analisi si risolve in una mancata impugnazione dell'operato del comune.

- Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica del regolamento , articolo 10) recependo totalmente le osservazioni del Ministero delle finanze;
- Visti i pareri favorevoli espressi per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49,1° e 2° comma del TUEL del 18/08/2000n. 267;

Con n. 9 (nove) voti favorevoli , n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti resi per alzata di mano da n. 9 consiglieri comunali presenti e n. 9 consiglieri comunali votanti,

Delibera

- I.** Per le motivazioni in premessa citate di modificare il regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, articolo 10- Riduzione della sanzione - nel modo che segue: Art.

10 – *Riduzione della sanzione*

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un quarto di quelle indicate nell'avviso di accertamento.

Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.

In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso né di formulare istanza di accertamento con adesione.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione, ove il contribuente non provveda ad aderire all'avviso di accertamento notificato dal Comune nel termine per la proposizione del ricorso.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

1. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Fiscalità Locale – viale Europa 242 – 00100 ROMA – per i provvedimenti di competenza.

.....

Sulla presente proposta di deliberazione si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49, 1° 2° comma del TUEL del 18/08/2000 n. 267:

- Parere favorevole per la regolarità tecnica:

Il Segretario Comunale
D.ssa Clelia Paola Vigorito

- Parere favorevole per la regolarità contabile:

Il Responsabile del servizio finanziario
Giacosa Carola